

Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India e della Malaysia

(2009/C 190/08)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «regolamento di base»⁽¹⁾), secondo la quale le importazioni di alcuni elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India e della Malaysia (di seguito «paesi interessati») sono oggetto di sovvenzioni e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La denuncia è stata presentata il 30 giugno 2009 dallo European Industrial Fasteners Institute (di seguito «il denunziante») a nome di produttori che rappresentano una proporzione considerevole, in questo caso più del 25%, della produzione comunitaria totale di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e di loro parti.

2. Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di sovvenzioni è costituito da elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti originari dell'India e della Malaysia (di seguito «il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 e 7318 15 70. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

3. Denuncia di sovvenzioni

Nella denuncia si afferma che i fabbricanti indiani del prodotto in esame avrebbero beneficiato di numerose sovvenzioni concesse dal governo centrale e da governi regionali dell'India. Tali sovvenzioni consistono nel regime di autorizzazione preventiva, nel regime di autorizzazione delle importazioni in esenzione da dazi, nel regime di credito sui dazi d'importazione (*duty entitlement passbook scheme*), nel regime di restituzione dei dazi, nel regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (*export promotion capital goods scheme*), nel regime di crediti all'esportazione, nell'esenzione dall'imposta sul reddito, in regimi che favoriscono le industrie situate in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione, nel regime del mercato mirato (*focus market scheme*) e nel regime di incentivi del governo del Maharashtra.

I suddetti regimi sono ritenuti delle sovvenzioni perché implicano un apporto finanziario del governo indiano o di altri governi regionali e conferiscono un beneficio ai destinatari, cioè ai produttori/esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate dall'andamento delle esportazioni e/o limitate a particolari società e/o prodotti e/o regioni e perciò specifiche e compensabili.

Nella denuncia si afferma che i fabbricanti malesi del prodotto in esame avrebbero beneficiato di numerose sovvenzioni con-

cesse dal governo della Malaysia. Tali sovvenzioni consistono nella doppia deduzione delle spese per la promozione delle esportazioni, nella deduzione unica per la promozione delle esportazioni, nella doppia deduzione del premio assicurativo del credito all'esportazione, nell'abbuono per l'incremento delle esportazioni (*increased exports allowance*), nell'esenzione fiscale per l'aumento delle esportazioni, nella detrazione fiscale per l'acquisto di una società straniera, nello status di industria pioniera (*pioneer status*), nello status rafforzato di industria pioniera, nella detrazione fiscale per gli investimenti, nel deposito autorizzato per fabbricazione, in zone franche, nella zona doganale principale e nel programma di rifinanziamento dei crediti all'esportazione

I suddetti regimi sono ritenuti delle sovvenzioni perché implicano un apporto finanziario del governo malese e conferiscono un beneficio ai destinatari, cioè ai produttori/esportatori di elementi di fissaggio di acciaio inossidabile e loro parti. Tali sovvenzioni sarebbero inoltre condizionate dall'andamento delle esportazioni e/o limitate a particolari società e/o prodotti e/o regioni e perciò specifiche e compensabili.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dall'India e dalla Malaysia sono complessivamente aumentate tanto in termini assoluti quanto in termini di quota di mercato.

Si asserisce che i volumi e i prezzi del prodotto in esame importato hanno avuto, tra l'altro, incidenze negative sulla quota di mercato detenuta, sui quantitativi venduti e sul livello dei prezzi praticati dall'industria comunitaria, compromettendo gravemente i risultati generali e, in particolare, la redditività dell'industria comunitaria.

5. Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 10 del regolamento di base.

5.1. Procedura per la determinazione delle sovvenzioni e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario dell'India e della Malaysia sia oggetto di sovvenzioni e se tali sovvenzioni siano state causa di pregiudizio.

a) Campionamento

Dato il numero elevato di parti interessate al presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

i) Campionamento dei produttori/esportatori dell'India e della Malaysia

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori/esportatori dell'India e della Malaysia o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i), e nella forma specificata al punto 7:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione del prodotto in esame effettuate verso la Comunità nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009,
- il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009,
- la descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative alla produzione del prodotto in esame,
- le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ⁽²⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile a un eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Per raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori/esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori/esportatori.

Dal momento che una società non è sicura di essere selezionata per il campione, si raccomanda ai produt-

tori/esportatori che intendano chiedere un importo individuale di sovvenzioni compensabili conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base di richiedere un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte i), del presente avviso e di trasmetterlo entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte ii), primo capoverso dello stesso. Si richiama comunque l'attenzione sull'ultima frase del punto 5, lettera b), del presente avviso.

ii) Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma specificata al punto 7:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009,
- il numero totale dei dipendenti,
- la descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,
- il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India e della Malaysia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009,
- le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ⁽³⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

⁽²⁾ Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii) Campionamento dei produttori comunitari

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti, a fornire le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte i) e nella forma indicata al punto 7:

- nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,
- il fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009,
- la descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative alla produzione del prodotto in esame,
- il valore in euro delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009,
- il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009,
- il volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009,
- le ragioni sociali e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate ⁽⁴⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

iv) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), parte ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nel campione devono rispondere ad un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), parte iii), e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4, e all'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori dell'India e della Malaysia inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di produttori/esportatori nei paesi interessati, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori/esportatori di India e Malaysia che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, chiedono un importo individuale di sovvenzioni compensabili devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere il questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera a), parte i). Si informano tuttavia le parti interessate che, in caso di campionamento dei produttori/esportatori, la Commissione può decidere di non calcolare un importo individuale di sovvenzioni compensabili, qualora il numero di tali produttori/esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte ii).

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), parte iii).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse constatata l'esistenza delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 31 del regolamento di base si deciderà se l'adozione di misure compensative non sia contraria all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione può inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), parte iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 31 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6. Termini

a) Termini generali

- i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate devono chiedere il questionario al più presto e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse nel campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine di cui al punto 6, lettera b), parte iii).

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico per il campionamento

- i) Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii) devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte di un campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ii) Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), parte iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽⁵⁾ e, in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Office: N105 04/92
1049 Brussels
BELGIUM
Fax +32 22979665

⁽⁵⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

8. Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Qualora una parte interessata non collabori, o collabori solo parzialmente, e le conclusioni dell'inchiesta si basino perciò, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrebbe essere meno favorevole per tale parte di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 13 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono istituire misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁶⁾.

11. Consigliere-auditore

Se le parti interessate ritengono di avere difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽⁶⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.